

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 123 del 17/07/2013 - rif. PREC 127/13/L**

Parere di Precontenzioso n. 123 del 17/07/2013 - rif. PREC 127/13/L d.lgs 163/06 Articoli 40 - Codici 40.1, 40.3

Attestazione SOA. Regime transitorio - E' legittima l'esclusione di un concorrente dalla gara se il contratto finalizzato alla rinnovazione dell'attestazione SOA per la cat. OG11, sulla base dei requisiti previsti dal d. P.R. 207/2010, è stato stipulato con l'ente di certificazione in data successiva a quella di scadenza della validità dell'attestazione SOA per la stessa categoria, rilasciata ai sensi del d. P.R. 34/2000. In tal caso, non si tratta della ripresa di validità di una certificazione venuta a scadenza, bensì piuttosto di una vera e propria novazione del regime di certificazione, come reso evidente dal bivalente regime transitorio di cui al comma 12 dell'art. 357 del d. P. R. n. 207/2010 che distingue nettamente le categorie "invariate" da quelle "variate" tra cui rientra la categoria OG11. Per le prime, la predetta disposizione stabilisce la permanente validità delle relative attestazioni rilasciate nella vigenza del d. P. R. 34/2000, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, con automatica sostituzione degli importi ivi contenuti con i nuovi valori dal 546° giorno dall'entrata in vigore del nuovo regolamento; per le seconde (tra cui OG11), espressamente escluse dal regime delle precedenti, stabilisce la cessazione di validità a decorrere dal 546° giorno dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.